



Responsabile del procedimento: Mazzero Alessandro

## ORDINANZA N.77 DEL 20-10-2020

**Oggetto: Misure per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento atmosferico attraverso la limitazione dell' esercizio degli impianti termici, compresi quelli alimentati a biomassa legnosa, nonché prescrizioni per le combustioni all' aperto e per lo spandimento di liquami zootecnici per il periodo dal 19/10/2020 al 31/03/2021**

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21/05/2008 relativa alla "Qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa", recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale;
- la Regione Veneto con Delibera Consiglio Regionale n. 90 del 19/04/2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA), che prevede per i Comuni la possibilità di adottare misure emergenziali per contenere i valori delle polveri sottili (PM10) presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali;
- la Regione Veneto con DGR n. 2130 del 23/12/2012, in adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 155/2010, ha approvato il riesame della zonizzazione e classificazione del territorio regionale del PRTRA, individuando il Comune di Preganziol appartenente all'Agglomerato di Treviso IT0509, ambiti territoriali caratterizzati da una popolazione superiore a 250.000 abitanti costituito da un'area urbana principale (Treviso) e l'insieme dei dodici comuni contermini (Preganziol, Mogliano Veneto, Casale sul Sile, Casier, Carbonera, Paese, Ponzano Veneto, Quinto di Treviso, Roncade, Silea, Villorba, Zero Branco);
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017, è stato approvato il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padano" che le Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto si impegnano ad integrare nei Piani di Qualità dell'aria e che dovranno essere applicate prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con più di 30.000 abitanti nel periodo compreso fra il 1° ottobre il 31 marzo di ogni anno indipendentemente dalle condizioni meteorologiche e dalle concentrazioni di inquinanti rilevate, secondo livelli progressivi di inasprimento delle azioni: trasporti, combustione di biomassa per il riscaldamento civile e agricoltura;

#### Considerato che:

- nel corso della seduta 05/09/2019 del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.) tra i Comuni capoluogo di Provincia e le Province stesse e presieduto e coordinato dalla Regione Veneto, durante il quale si è rilevato un trend di dati in calo per i maggiori inquinanti, con valori di fondo non trascurabili e picchi di emissioni di PM<sub>10</sub> che per la maggior parte derivano dal riscaldamento domestico, comune in tutte le Regioni del Bacino Padano e dalle caratteristiche tali da rendere persistente la situazione, con provvedimenti da adottare attraverso ordinanza sindacale prioritariamente nelle aree urbane dei comuni con più di 30.000 abitanti;
- che in data 23/09/2018 si è tenuto il Tavolo Tecnico Zonale TTZ tra i Sindaci dell'Agglomerato di

Treviso coordinato dalla Provincia di Treviso, che ha illustrato ai Sindaci i dati e le informazioni discusse durante il CIS del 05/09/2019 al fine di estendere ai Comuni dell'Agglomerato i provvedimenti e di rendere omogenei e quindi più efficaci i provvedimenti a tutela della qualità dell'aria in tutto il territorio Veneto;

- che in data 03/03/2020 si è tenuto il Tavolo Tecnico Zonale TTZ tra i Sindaci dell'Agglomerato di Treviso coordinato dalla Provincia di Treviso, durante il quale ARPAV ha esposto la nuova zonizzazione in fase di approvazione da parte della Regione Veneto che vede di fatto per il Comune di Preganziol la variazione del solo codice di appartenenza all'Agglomerato di Treviso IT0518;
- che in data 09/10/2020 si è tenuto il Tavolo Tecnico Zonale TTZ tra i Sindaci dell'Agglomerato di Treviso coordinato dalla Provincia di Treviso, durante il quale ARPAV ha esposto i risultati degli effetti dei provvedimenti restrittivi sulla qualità dell'aria a seguito il periodo di lockdown dal 23 febbraio al 31 maggio, mettendo in evidenza come per alcuni parametri (Biossidi di Azoto NOx) si ha avuto una visibile riduzione, mentre per il parametro particolato sottile PM<sub>10</sub>, sostanzialmente, si ha avuto un effetto trascurabile rispetto alle misurazioni per lo stesso periodo nel 2019;
- le Misure Temporanee omogenee contenute nel suddetto Accordo di Programma per il miglioramento della qualità dell'aria ed il contrasto all'inquinamento atmosferico definiscono una serie di misure a scala locale per mitigare l'impatto degli episodi acuti di inquinamento specialmente da particolato sottile, in funzione di tre gradi di allerta per il PM<sub>10</sub>, la cui valutazione è effettuata da ARPAV;
- che l'ambito di applicazione delle Misure temporanee omogenee di cui all'Accordo di Programma tra le Regioni del Bacino Padano si applicano prioritariamente nelle aree urbane dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite di PM<sub>10</sub>;
- l'Agenzia Regionale per l'Ambiente ARPAV conduce da diversi anni il monitoraggio della qualità dell'aria su tutto il territorio regionale, evidenziando nel valore limite giornaliero del particolato PM<sub>10</sub> (50 µg/m<sup>3</sup>), l'indicatore più critico per la salute umana da rispettare in quanto viene superato nelle centraline di tutte le zone del Veneto, tranne quella Alpina, soprattutto durante la stagione autunnale-invernale, con superamenti sia delle concentrazioni limite (50 µg/m<sup>3</sup>) che del numero delle giornate (35 annue) stabilite dal D.Lgs. 155/2010;

#### **Rilevato che:**

- nell'anno 2020, alla data del 01/10/2020, sono stati registrati dall'ARPAV presso la centralina di Treviso (Via Lancieri di Novara), quale centralina di riferimento per i Comuni appartenenti all'Agglomerato TV IT0509 (tra cui il Comune di Preganziol), complessivamente n. 51 superamenti del limite medio giornaliero del PM<sub>10</sub> rispetto al limite di legge pari a n. 35 superamenti annuali, con possibili peggioramenti a breve – medio termine durante il prossimo periodo invernale;
- negli ultimi anni (dal 2013), il Benzo(a)Pirene è considerato il secondo inquinante più critico dopo il PM<sub>10</sub>, sostanza legata alla combustione di biomasse legnose, i cui livelli registrati da ARPAV superano il limite di legge non solo nelle aree rurali e montane, ma anche in città;

#### **Considerato, inoltre, che:**

- studi epidemiologici, condotti nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra presenza di polveri sottili ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica;
- il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il PM<sub>10</sub> ed il Benzo(a)Pirene permangono come gli inquinanti più critici, soprattutto durante la stagione autunnale/invernale in cui le condizioni di ristagno atmosferico fanno innalzare le concentrazioni delle polveri sottili con valori che talvolta, spesso in maniera consecutiva per più giorni, superano il valore limite di 50 µg/m<sup>3</sup>;
- sul sito internet di ARPAV sono reperibili "Mappe di previsione PM<sub>10</sub>" elaborate dall'Osservatorio

Regionale Aria, con possibilità di acquisire Bollettini per il giorno corrente e fino a due giorni successivi la previsione della concentrazione media giornaliera di PM<sub>10</sub>, consentendo quindi quale informazione al pubblico di prevedere gli episodi acuti da PM<sub>10</sub> al seguente indirizzo internet:

[http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappe\\_previsione\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappe_previsione_PM10.php)

**Visti** la DGRV 10/02/2015 n. 122 che dispone “che nel semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo sussistono le condizioni meteorologiche – climatiche e ambientali sfavorevoli di cui all’art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006 per cui i Sindaci possono sospendere differire o vietare mediate apposita ordinanza, le attività di combustione dei materiali vegetali”;

**Considerato** che l’Accordo di programma delle Regioni del Bacino Padano di cui sopra, descrive le seguenti procedure di attivazione delle misure temporanee omogenee da applicare nelle quattro Regioni del bacino padano, al verificarsi di condizioni di accumulo progressivo e di aumento delle concentrazioni di PM<sub>10</sub> correlate all’istaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti, individuate da ogni Regione con il supporto delle proprie agenzie ambientali, nel caso specifico ARPAV, attraverso *Bollettini livelli di allerta PM<sub>10</sub>* emessi nelle giornate di controllo (il lunedì e il giovedì):

LIVELLO DI ALLERTA	MECCANISMO DI ATTIVAZIONE DELL’ALLERTA	SEMAFORO
Nessuna allerta	Nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero (pari a 50 µg/m <sup>3</sup> ) della concentrazione di PM <sub>10</sub> .	Colore Verde
Primo Livello	Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti.	Colore Arancione
Secondo Livello	Attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento nella stazione di riferimento del valore limite di 50 µg/m <sup>3</sup> sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti.	Colore Rosso

**Considerato** inoltre che:

- ARPAV, al raggiungimento del 1° livello (o del 2° livello) di allerta arancio o rosso, invierà nelle giornate di lunedì e giovedì una e-mail per informare i Comuni interessati dal superamento dei livelli medi giornalieri di PM<sub>10</sub>;
- le misure temporanee, contenute nel presente atto, da attivare il giorno successivo a quello di controllo (ovvero il martedì e venerdì) restano in vigore fino al giorno di controllo successivo;
- i cittadini potranno visualizzare le informazioni ARPAV relative ai livelli di allerta all’indirizzo: [http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino\\_allerta\\_PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino_allerta_PM10.php)
- le fonti di inquinamento atmosferico sono classificate in emissioni provenienti da:
  - Impianti termici civili e combustione di biomassa (fonte fissa);
  - Impianti termici industriali (fonte fissa);
  - Traffico veicolare (fonte mobile);
  - Agricoltura (fonte fissa);
- le misure antismog hanno lo scopo di ridurre la produzione di rifiuti gassosi in ragione del minor consumo di combustibile realizzato con la limitazione delle temperature negli edifici civili e industriali e la riduzione della combustione di biomassa;
- con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1908 del 29/11/2016, è stata approvata la classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, indicata dal costruttore della Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali o nell’Attestato di Certificazione, ai fini dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria;

**Ritenuto**, al fine di contenere l'esposizione della popolazione agli agenti nocivi aerodispersi in atmosfera inclusi nel particolato sottile PM<sub>10</sub> provenienti da fonti fisse e mobili ed a concentrarsi al sussistere di condizioni meteo climatiche critiche dal punto di vista del ricircolo d'aria in atmosfera durante il periodo invernale dal **19 ottobre 2020** al **31 marzo 2021**, di aderire al suddetto Accordo di Programma attraverso le seguenti misure ritenute applicabili e dimensionate al tessuto urbano territoriale del Comune di Preganziol confinante con il Comune di Treviso e che, pur costituito da area urbana con popolazione complessiva inferiore a 30.000 abitanti, risulta:

- a) costituito da centri abitati, con numero di abitanti inferiore a 10.000, attraversati e collegati da arterie stradali secondarie e da strade Statali e Provinciali per il collegamento intercomunale con i comuni limitrofi, specialmente da e per le città di Treviso e Venezia, ed un casello di ingresso e uscita autostradale di Preganziol sulla A4 Torino – Trieste "Passante di Mestre", rappresentate dalle seguenti strade: Statale SS 13 "Terraglio" asse Treviso - Venezia; Strade Provinciali SP 106 (via Luisello- tratto di via Bacchina e via Mattielli) e via Nenzi quale collegamento per i mezzi pesanti e commerciali tra la zona industriale di Casier con la SS N. 13 "Terraglio" e il "Terraglio Est";
- b) in esso è presente un servizio di trasporto pubblico locale su ferrovia con n. 2 stazioni ferroviarie sulla linea Udine – Venezia (Stazione del Capoluogo e di San Trovaso), 2 linee autobus extra comunale di collegamento tra Treviso e Venezia attraverso la Statale 13 Terraglio (linea ACTV e linea MOM);

**Visti:**

- la L.R. n. 33/1985 e ss.mm.ii "Norme per la tutela ambientale";
- la L.R. n. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia"
- Il DPR 16/04/2013, n. 74, e ss.mm.ii., "Regolamento recante definizioni dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per gli usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c), del DPR 19/08/2005, n 192"
- Il D.Lgs. n. 155/2010 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambientale e per un'aria più pulita in Europa";
- la DGRV n. 836 del 06/06/2017 Approvazione del nuovo "Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano";
- l'art. 182, comma 6, D.Lgs. 152/2006 "Testo Unico delle Norme Ambientali";
- la DGRV n. 122 del 10/01/2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- gli artt. 7 bis, 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.Lgs. 13/08/2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"
- il DM n. 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";

**ORDINA**

**A decorrere dal 19/10/2020 al 31/03/2021 nell'INTERO TERRITORIO COMUNALE dal lunedì alla domenica:**

- 1. Di limitare la temperatura media in ambiente**, misurata ai sensi del DPR n. 74/2013, negli seguenti edifici (Fonti fisse), a prescindere dal livello di allerta raggiunto:
  - a massimi 19°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. n. 412/93, con le sigle:

- E.1 – residenza e assimilabili;
- E.2 – uffici e assimilabili;
- E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;
- E.5 - attività commerciali e assimilabili;
- E.6 – attività sportive;
- a massimi 18°C + 2°C di tolleranza negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili.

Sono esclusi dal rispetto delle limitazioni i siti produttivi qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- esigenze tecnologiche o di produzione che richiedono temperature diverse dai valori limite;
- l'energia termica per la climatizzazione degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo.

Sono altresì esclusi dal rispetto delle limitazioni:

- gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori e anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza di soggetti affidati a servizi sociali pubblici, limitatamente alla permanenza e al trattamento medico dei degenti e degli ospiti;
- gli edifici adibiti a piscine.

**2. Di regolare le aperture delle porte di ingresso nelle attività commerciali e assimilabili** (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni), al fine di evitare ingiustificati sprechi di calore, limitando l'apertura delle porte di accesso alle sole movimentazioni delle merci e degli utilizzatori.

### **3. CON LIVELLO Nessuna Allerta – Colore Verde:**

**il DIVIETO di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle **"3 stelle"**, secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;

**4. AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DI ALLERTA 1 – colore Arancio**, con il superamento del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> di 50 µg/m<sup>3</sup> per 4 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata da ARPAV il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo:

**il DIVIETO di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo), con una classe di prestazione emissiva inferiore alle **"3 stelle"**, secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;

**5. AL RAGGIUNGIMENTO DEL LIVELLO DI ALLERTA 2 – colore Rosso**, con il superamento del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> di 50 µg/m<sup>3</sup> per 10 giorni consecutivi sulla base della verifica effettuata da ARPAV il lunedì e il giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti, a partire dal giorno successivo a quello di controllo e fino al giorno di controllo successivo:

**il DIVIETO di utilizzo di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa** (in presenza di impianto di riscaldamento principale a gas), con classe di prestazione emissiva inferiore alle **"4 stelle"**, secondo la classificazione ambientale introdotta dal Decreto n. 186/2017;

**6. il DIVIETO di climatizzare i seguenti spazi dell'abitazione** o ambienti ad essa complementari, a prescindere dal livello di allerta raggiunto:

- a. cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;
- b. box, garage, depositi.

**7. il DIVIETO di effettuare combustioni all'aperto** in particolare in ambito agricolo e di cantiere, compresi i "falò e panevin" tradizionali non autorizzati, e a prescindere dal livello di allerta raggiunto.

In deroga potranno essere autorizzati solo "falò e panevin" tradizionali alimentati a legna vergine (non verniciato e/o trattato con solventi o simili) e ramaglie, con basso contenuto di umidità e prive di fogliame e/o aghi, per limitare la fumosità, al massimo uno per frazione (Sambughè, San Trovaso e Capoluogo) di contenute dimensioni purché preventivamente autorizzati dagli enti competenti.

**8. il DIVIETO di spargimento liquami** (non letami) nei periodi di adozione delle misure emergenziali (Livello 1 – arancio e Livello 2 – rosso).

#### INVITA

- a rispettare rigorosamente le disposizioni di legge relative ai controlli periodici e di manutenzione degli impianti termici;
- ad assicurare un ricambio d'aria, di tutti gli edifici abitati, almeno 2 – 3 volte al giorno, durante le ore più calde;
- ad utilizzare aspiratori per le pulizie domestiche con filtri ad alta efficienza filtrante (High Efficiency Particulate Air filter – HEPA);
- a sostituire/pulire i filtri dei sistemi di riscaldamento ad aria (es. condizionatori, mobiletti fan coil, ecc.), almeno due volte nel periodo di funzionamento dell'impianto;
- a utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet, che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della Norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di Certificazione accreditato;
- a bruciare nelle stufe legna secca stagionata (con tenore di umidità uguale o inferiore a 40%). Il legno si accende e brucia facilmente mentre all'aumentare del tenore di umidità aumenta la difficoltà di accensione; non utilizzare il legno impregnato, verniciato o trattato, anche se solo frammisto con altra legna da ardere: la combustione di questo legno può liberare sostanze tossiche; non bruciare carta plastificata, sostanze artificiali di qualsiasi tipo, confezioni o contenitori (tetrapak). Chi brucia questi materiali produce gas nocivi e polveri e, allo stesso tempo, danneggia l'impianto; la fiamma blu o rosso chiaro indica una buona combustione (fiamme rosse o rosso scuro significano cattiva combustione) ed il fumo deve essere quasi invisibile (la fuoriuscita di fumo denso dal camino di colore dal giallo al grigio scuro, determina maggiore inquinamento); la cenere deve essere grigio chiaro o bianca (cenere scura e pesante e testa del camino sporca di nero indicano una cattiva combustione); devono prodursi poca fuliggine nei camini e basso consumo di combustibile (la presenza di molta fuliggine indica che c'è anche un elevato consumo di combustibile); lasciare sempre il controllo dell'aria completamente aperto finché nella camera di combustione c'è fiamma viva o se la camera stessa è ancora ben riscaldata. Se il fuoco langue, spaccare il legno in pezzi più piccoli e usare più di un pezzo per ciascun carico;
- ad acquistare la legna durante il periodo stivo (giugno – luglio) poiché, essendo il taglio dei boschi eseguito prevalentemente in autunno, si può essere sicuri che questa sia stagionata da circa un anno;
- ad accatastare la legna acquistata in un luogo protetto in modo tale che possa continuare il processo di stagionatura;
- ad approvvigionarsi di energia elettrica certificata prodotta con fonti rinnovabili, in quanto ciò consente di evitare l'emissione di circa mezzo chilogrammo di anidride carbonica (CO<sub>2</sub> = gas climalteranti) per ogni chilowattora (kWh) consumato;
- di prendere coscienza dei propri consumi familiari, il personale ed i collaboratori circa i comportamenti più opportuni da tenere per consumare meno possibile;
- a limitare alle attività all'aperto e di sosta in aree con intenso traffico da parte di persone sensibili come gli anziani, i bambini o i soggetti in precarie condizioni di salute; evitare di tenere i bambini

ad un'altezza di 30 – 50 centimetri dal suolo (livello a cui si propaga la maggior parte delle emissioni dei veicoli a motore), utilizzando invece per il loro trasporto carrozzine, passeggini e zaini di altezza adeguata; evitare inoltre esposizioni all'aria aperta nelle giornate ad alto inquinamento;

- in auto azionare gli impianti di ricircolo dell'aria durante il trasporto in particolari condizioni quali, ad esempio, nelle code e in ambito urbano soggetto ad intenso traffico;
- ricordare che l'esposizione degli inquinanti amplifica gli effetti negativi sulla salute nei casi di sussistenza di malattie respiratorie (anche lievi come l'influenza e la bronchite) e cardiache; in queste situazioni le raccomandazioni sopra elencate dovranno essere osservate con maggiore attenzione.

### **AVVISA CHE**

In merito ai livelli di allerta, vengono adottati i seguenti criteri per la non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore e per il rientro al livello verde, come illustrato nelle procedure di cui all'Allegato I alla D.G.R.V. n. 836 del 06/06/2017:

- 1) non attivazione del livello di allerta successivo a quello in vigore: la variazione del livello di allerta, ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso, da effettuarsi a seguito dell'analisi dei dati della stazione di riferimento nelle giornate di controllo, non si attiva qualora le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedano per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti (rimane quindi valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo);
- 2) condizioni di rientro al livello verde (nessuna allerta):
  - 2.1 la concentrazione del giorno precedente a quello di controllo è al di sotto del valore limite giornaliero di PM<sub>10</sub> di 50 µg/m<sup>3</sup> e le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti.
  - 2.2 si osservano due giorni consecutivi di concentrazione misurata al di sotto del valore limite di controllo giornaliero PM<sub>10</sub> di 50 µg/m<sup>3</sup> nei quattro giorni precedenti a quello di controllo. Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo;
- 3) ARPAV emette e diffonde alla popolazione sul proprio sito internet una informativa all'interno della quale è contenuta una descrizione della situazione, le previsioni sull'evoluzione dell'episodio e le indicazioni sulle buone prassi da adottare – Bollettini dei livelli di allerta PM10  
[http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino\\_allerta PM10.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/bolettino_allerta_PM10.php);
- 4) Il Comune provvede a dare la massima diffusione alla cittadinanza dei contenuti dei Bollettini dei livelli di allerta ARPAV, avvalendosi dei propri canali di comunicazione (sito istituzionale, display elettronici, ecc.) e dei mass-media disponibili;

### **DISPONE**

- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo comunale con efficacia notiziale, nel sito istituzionale e diffuso in tutte le forme ed i modi efficaci ed opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;
- di annullare la precedente Ordinanza n. 76 del 19/10/2020;
- che il presente provvedimento venga trasmesso:
  - al Prefetto, al Questore, ai Carabinieri di Mogliano Veneto, ai Vigili del Fuoco di Treviso,

- al TTZ Tavolo Tecnico Zonale della Provincia di Treviso – Settore Ambiente Pianificazione Territoriale ed ai Sindaci dell’Agglomerato IT0518;
- al Dipartimento Provinciale ARPAV di Treviso e alla Azienda ULSS 2 – Marca Trevigiana;
- Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato – Direzione Regionale via Decorati al Valor Civile n. 90 – 30171 Venezia Mestre;
- ACTV S.p.A. sede legale Isola Nova del Tronchetto n. 32 – 30135 Venezia e MOM - Treviso;
- Alla Direzione didattica di Preganziol.

#### AVVERTE

1. che le disposizioni contenute nel presente provvedimento hanno efficacia immediata ed esecutiva per le misure relative agli edifici ed alle combustioni (fonti fisse) e fino al 31 marzo 2021;
2. che il Comando di Polizia Intercomunale provvederà ai controlli e alla verifica di quanto indicato nella presente ordinanza;
3. dell’applicazione delle seguenti **sanzioni**:
  - Chiunque violi il divieto di effettuare combustioni all’aperto e dello spargimento di liquami (non letami), fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) e dal Regolamento di Polizia Locale, è soggetto alla sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 627/2000 del pagamento di una somma variabile da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.
  - Chiunque violi le rimanenti disposizioni è soggetto alla sanzione pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000 del pagamento di una somma variabile da € 25,00 ad € 500,00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981.
4. L’Amministrazione si riserva la facoltà di adottare ulteriori provvedimenti di regolamentazione della circolazione secondo gli indirizzi adottati dalla Giunta Comunale nell’ambito delle valutazioni del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A).
5. che avverso al predetto provvedimento è ammesso ricorso al TAR tribunale amministrativo regionale ai sensi della L. 06.12.1971 n. 1034 e s.m.i., entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24.11.1971 n. 1199, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta pubblicazione.

Il Sindaco  
Galeano Paolo

*Documento firmato digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*